



COMUNE DI PONTERANICA
Provincia di Bergamo

**Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 44
Del 23.12.2019**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

INDICE

CAPITOLO I

IMPOSTA UNICA COMUNALE

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 4 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

CAPITOLO II

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 5 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 6 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 7- DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE

Articolo 8 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 9 – SOGGETTO ATTIVO

Articolo 10 - BASE IMPONIBILE

Articolo 11 - COMODATO

Articolo 12 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 13 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 14 - ASSIMILAZIONI

Articolo 15 - ESENZIONI

Articolo 16 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 17 - VERSAMENTI

Articolo 18 – DICHIARAZIONE

Articolo 19 – ACCERTAMENTO

Articolo 20 – RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 21 – SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 22 – RIMBORSI

Articolo 23 – CONTENZIOSO

CAPITOLO III

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 24 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 25 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Articolo 26 - ESCLUSIONI

Articolo 27 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 28 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 29 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 30 - BASE IMPONIBILE

Articolo 31 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Articolo 32 - DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI

Articolo 33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Articolo 34 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

Articolo 35 - DICHIARAZIONE

Articolo 36 - VERSAMENTO

Articolo 37 - ACCERTAMENTO

Articolo 38 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 39 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 40 - RIMBORSI

Articolo 41 - CONTENZIOSO

CAPITOLO IV

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 42 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 43 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 44 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Articolo 45 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 46 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 47 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

Articolo 48 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 49 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 50 - SCHEMA TARIFFARIO

Articolo 51 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 52 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 53 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 54 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 55 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 56 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 57 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 58 - SCUOLE STATALI

Articolo 59 - TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 60 - TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 61 - RIDUZIONI

Articolo 62 - AGEVOLAZIONI

Articolo 63 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE O TEMPORANEE

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 64 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 65 - PASSAGGIO DEI DATI

Articolo 66 - POTERI DEL COMUNE

Articolo 67 - ACCERTAMENTO

Articolo 68 - SANZIONI

Articolo 69 - FATTURAZIONE E RISCOSSIONE

Articolo 70 - INTERESSI

Articolo 71 - RIMBORSI

Articolo 72 - CONTESTAZIONI

Allegati

all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

all. B: Categorie di utenze non domestiche

CAPITOLO I

IMPOSTA UNICA COMUNALE

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ponteranica dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, (la Tari ha natura corrispettiva ed è soggetta ad IVA).

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Ponteranica relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

CAPITOLO II

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 5

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ponteranica dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ulteriormente modificata dalla legge 28 dicembre 2015 n.208 .
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Ponteranica assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 6

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, fatta eccezione per quelle per quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Articolo 7

DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 5 del presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e

- per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
 - c. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
 - e. per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 9

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Ponteranica relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 10

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando

all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Articolo 11 COMODATO

È prevista una riduzione della base imponibile pari al 50% nel caso di comodato di uso gratuito purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- L'oggetto del comodato deve essere un immobile destinato ad uso abitativo e non appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- Il comodato deve risultare da contratto regolarmente registrato (per la prima annualità è previsto che possa essere registrato entro il 1° marzo 2016, per poter beneficiare dell'agevolazione dal 1° gennaio 2016);
- Il comodante possieda, oltre all'immobile oggetto del comodato, un solo altro immobile in Italia (anche nello stesso comune ed adibito ad abitazione principale – con l'eccezione per le unità abitative iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- L'immobile deve essere concesso a parenti in linea retta entro il primo grado cioè genitori e figli;

Articolo 12
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Deve diventare 14
4. Agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431 si applica l'imposta ridotta al 75 %, ai sensi dell'art.1 comma 53 della Legge 28/12/2015 n.208;

Articolo 13
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Articolo 14
ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani pensionati nei paesi di residenza ed iscritti all'AIRE, ai sensi dell'art.9/bis del D.L. 28 marzo 2014 n.47;

Articolo 15 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 7 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - c. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - d. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - e. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - f. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - g. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 , in quanto il Comune di Ponteranica è classificato comune montano totalmente delimitato nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
 - i. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - l. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Ponteranica risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
 - m. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - n. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - o. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - p. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

- q. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- r. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Articolo 16

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 17

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 (dodici).
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.

Articolo 18 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 19 ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri

per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone rimborsi.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 20

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 21

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa

sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 22 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 17, comma 6, del presente regolamento, pari a € 12,00.

Articolo 23 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

CAPITOLO III

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 24

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1 Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ponteranica dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa ai tributi per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
- 2 Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Ponteranica, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
- 3 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 25

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, e di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Articolo 26

ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. A decorrere dal 1/1/2016 sono escluse dalla TASI le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , ai sensi della Legge n. 208/2015 art.1 comma 14 .

Articolo 27

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;

Articolo 28 **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 25. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; (per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).
5. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. **L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.31. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.**

Articolo 29
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Articolo 30
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di

interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Articolo 31

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. Il comune, con deliberazione di Consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
5. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
6. Ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 32

DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
 - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
 - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità

- immobiliare adibita ad abitazione principale,
- dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
2. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:
- A) Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - B) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - C) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - D) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - E) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - F) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - G) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.
 - H) I rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

Articolo 33 **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 34 **INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 35

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 36

VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Articolo 37

ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 38 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 39 **SANZIONI E INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 37 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 40 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 36 comma 3 pari a € 12,00.

Articolo 41 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, e successive modificazioni.

CAPITOLO IV TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 42 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura corrispettiva, così come previsto dai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013.
3. La tariffa di cui sopra è soggetta ad Iva, ai sensi dell'art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, avendo natura corrispettiva.
4. La tariffa TARI è conforme alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 43 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La mancata utilizzazione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tariffa.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 51 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 44
RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio sono assimilati ai rifiuti urbani le sostanze non pericolose elencate nell'**ALLEGATO A** provenienti da locali o luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e sanitarie, purché, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di dette sostanze e la superficie complessiva, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd, di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. n. 158/1999 suddivise per classi di comuni, aumentato del 50 per cento.
3. Possono comunque essere assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente purché il Comune, effettuate le opportune verifiche anche tramite il Gestore o affidatario del servizio, individui, entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 65, comma 2 dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.
4. Ai fini dell'assimilazione sono in ogni caso fatti salvi i limiti massimi di conferimento e stoccaggio stabiliti nei provvedimenti amministrativi di autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta comunale emessi dagli enti istituzionalmente competenti.

ART. 45
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, come quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, calore, telefono, energia elettrica, gas ...) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature ovvero nei quali è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Si intendono per:
 - a) locali, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusa da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione d'uso anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) aree scoperte pertinenziali o accessorie, le aree a verde, come parchi e giardini; i cortili; i posti auto scoperti; i balconi, le terrazze, i portici e simili in quanto non chiusi da ogni lato e quindi non definibili "locali";
- d) aree scoperte operative, le aree scoperte sulle quali si svolge una specifica attività, idonea a dar luogo ad un'autonoma produzione di rifiuti rispetto a quelli originati sulla cosa "principale", o ad un apprezzabile incremento dei rifiuti prodotti su quest'ultima come ad es. i cortili o le tettoie usati come deposito merci o per lo svolgimento di una parte delle lavorazioni dell'impresa;
- e) utenze domestiche, le superfici adibite ad uso civile abitazione;
- f) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui quelle destinate alle comunità di persone, alle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e alle attività produttive in genere.

Articolo 46 **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tariffaria sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà passiva tra i componenti del nucleo familiare conviventi o tra coloro che usano in comune le superfici.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 47 **ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - Per i locali o aree adibite ad uso abitazione:
 - a) balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
 - b) solai, sottotetti, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, sottoscala e tutte le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del

- fabbricato, purché le superfici a cui si riferiscono abbiano un'altezza media inferiore a 1,5 metri;
- c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche o elettriche;
 - e) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. escluse quelle condotte o occupate in via esclusiva dai singoli condomini;
 - f) le aree scoperte pertinenziali a civili abitazioni, quali i parcheggi privati, giardini pubblici e privati, orti, aree cortilizie, viali, accesso di locali ad uso domestico;
 - g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- Per i locali o aree adibiti a uso non domestico:
- a) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di culto religioso ammesso nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - c) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 48

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- Le condizioni di cui sopra devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base ad idonea documentazione emessa da organo competente

Articolo 49

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per fruire dell'esclusione prevista al comma precedente, gli interessati devono:
 - indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - dichiarare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento/trattamento presso imprese a ciò abilitate.
3. Non sono, in particolare, soggetti al tributo:
 - a) I magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività
 - b) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - a) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che producono rifiuti speciali, pericolosi e non;
 - b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali, pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigente in materia.

Articolo 50

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie calpestabile dei locali

assoggettabile all'applicazione del tributo è calcolata escludendo i muri, i pilastri, i balconi e le terrazze. La superficie delle aree esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il gestore provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le utenze domestiche: sono considerati assoggettabili in aggiunta alla superficie dei vani principali, le superfici degli accessori (a titolo esemplificativo: anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, disimpegno, soffitte, mansarde e ogni altro locale in cui si può presumere la presenza dell'uomo) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, ripostigli e disimpegno).
4. Per le utenze non domestiche sono considerate assoggettabili le superfici di tutti i locali, principali o di servizio destinati all'esercizio delle attività, comprese le autorimesse e i depositi. Sono assoggettabili tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
5. I locali e le aree adibite ad uso non domestico, al fine dell'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile, sono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla loro presuntiva quantità di rifiuti prodotti.
6. Le superfici delle attività eventualmente adibite ad usi diversi da quelli previsti nel succitato elenco vengono associate ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
7. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi previste dal suddetto elenco viene effettuata prendendo a riferimento l'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività svolte nei medesimi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale a tal fine denunciata.
8. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

TITOLO III – TARIFFE

ART. 51

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Articolo 52

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro **60 GIORNI** dalla scadenza fissata per legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione (termine modificabile previo accordo tra il Soggetto Gestore e il Comune) Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro **30 GIORNI** dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffa Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.
2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 53

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La percentuale di ripartizione di cui al comma 2 viene stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe.

Articolo 54

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui all'art. 52. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, suddivisa in due componenti (quota variabile 1 e quota variabile 2), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento, di esercizio e di smaltimento.
5. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate dal Consiglio Comunale, secondo il rapporto di copertura del 100% dei costi e secondo le seguenti modalità:

A - parte fissa – a copertura dei costi fissi del servizio così identificati:

- servizio raccolta, trasporto e smaltimento cestini posizionati nelle aree pubbliche;
- servizio pulizia, raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle caditoie stradali;
- servizio raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento rifiuti da spazzamento strada, servizio gestione stazione ecologica;
- servizio gestione Ecosportello;

- fornitura sacchi e bidoni;
- investimenti per opere e ai relativi ammortamenti non compresi nel contratto di servizio;

La quota fissa è ripartita fra utenze domestiche e non domestiche, con una percentuale stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe.

B - quota variabile 1 – a copertura dei seguenti costi:

- servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuto organico;
- servizio di raccolta, trasporto rifiuti differenziati porta a porta (vetro, lattina, plastica e carta);
- servizio di trasporto e smaltimento rifiuti conferiti presso il centro di raccolta.

La quota variabile 1 è ripartita fra utenze domestiche e non domestiche, con una percentuale stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe. Per quanto riguarda le utenze domestiche viene ripartita in base al numero di componenti il nucleo familiare. Per alcune tipologie di rifiuto il consiglio comunale in sede di approvazione del piano finanziario può definire dei quantitativi massimi di conferimento presso la stazione ecologica differenziati per utenze domestiche e non domestiche. La quota parte eccedente i quantitativi massimi sarà pagata a consuntivo da ciascuna utenza secondo le tariffe individuate nel piano finanziario.

C- quota variabile 2 – a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati.

La quota variabile 2 viene addebitata alle singole utenze domestiche e non domestiche in relazione alla effettiva produzione di rifiuto indifferenziato calcolata mediante un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti. La misurazione puntuale viene effettuata rilevando il volume dei conferimenti annuali in base al numero di svuotamenti effettuati ed al volume del contenitore dotato di microchip distribuito alle singole utenze (35 lt o 120 lt). Alle diverse utenze, distinte per tipologia, viene attribuito un “volume minimo di svuotamenti annuali” a copertura della frazione dei costi sopra individuati secondo la percentuale individuata nel piano tariffario. La differenza fra il “volume minimo” indicato nel piano tariffario ed il volume conferito nell’anno sarà compensato alle diverse utenze nell’anno successivo.

6. La fornitura standard per le utenze domestica è un bidone da 35 litri e per le utenze non domestiche un bidone da 35 litri o bidone da 120 litri. Ogni utenza può comunque chiedere l’integrazione o la modifica della fornitura standard.
7. Per le categorie di utenze non domestiche ad esclusione dei banchi del mercato la cui tariffa è disciplinata all’articolo 60, il volume minimo è stabilito secondo le differenti tipologie sotto elencate ed in base alle tabella B e C:

Per le categorie:

- Cat.01 -Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
- Cat.02-Cinematografi, teatri;
- Cat.03 -Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
- Cat.04 -Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- Cat.05 -Stabilimenti balneari
- Cat.06 -Autosaloni, esposizioni

- Cat.07 -Alberghi con ristorante
 Cat.08 -Alberghi senza ristorante
 Cat.09 -Carceri, case di cura e riposo, caserme
 Cat.10 -Ospedali
 Cat.11 -Agenzie, studi professionali, uffici
 Cat.12 -Banche e istituti di credito;
 Cat.13 -Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
 Cat.14 -Edicole, farmacie, pluri-licenza, tabaccai
 Cat.15 -Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

Tabella B

Superfici	Tipologia di bidone	Volume minimi	Tipologia di bidone	Volume minimi
Da 0 a 500 mq	1 bidone da 35 litri	245,00 litri	1 bidone da 120 litri	4800 litri
Da 501 a 1000 mq.	1 bidone da 35 litri	525,00 litri	1 bidone da 120 litri	4800 litri
Oltre 1001 mq	1 bidone da 35 litri	875,00 litri	1 bidone da 120 litri	4800 litri

- Cat.17 -Barbiere, estetista, parrucchiere
 Cat.18 -Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
 Cat.19 -Autofficina, carrozzeria, elettrauto
 Cat.20 -Attività industriali con capannoni di produzione
 Cat.21 -Attività artigianali con produzione beni specifici
 Cat.22 -Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
 Cat.23 -Birrerie, hamburgerie, mense
 Cat.24 -Bar, caffè, pasticceria
 Cat.25 -Generi alimentari (macelleria, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
 Cat.26 -Pluri-licenze alimentari e miste
 Cat.27 -Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
 Cat.28 -Ipermercati di generi misti
 Cat.30 -Discoteche, night club

Tabella C

Superfici	Tipologia di bidone	Volume minimi	Tipologia di bidone	Volume minimi
Da 0 a 500 mq	1 bidone da 35 litri	700,00 litri	1 bidone da 120 litri	4800 litri
Da 501 a 1000 mq.	1 bidone da 35 litri	1050,00 litri	1 bidone da 120 litri	4800 litri
Oltre 1001 mq	1 bidone da 120 litri	4800 litri	1 bidone da 120 litri	4800 litri

Articolo 55

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 65, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 56 **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 al D.P.R. n°158/99 (Coefficiente Ka). Il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato ai sensi dell'art. 57, comma 1, del presente Regolamento.
2. La quota variabile della Tariffa per utenze Domestiche è così suddivisa: quota variabile 1 e quota variabile 2.
3. La quota variabile 1 della Tariffa, così come riportato all'art. 54 del presente Regolamento, è rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare moltiplicato per un coefficiente di adattamento, coefficiente Kb, definito in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 al D.P.R. n°158/99. Il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato ai sensi dell'art. 57, comma 1, del presente Regolamento.
4. La quota variabile 2 è calcolata in base alla produzione di rifiuti indifferenziati ed è computata in base alla dimensione e al numero di bidoni per rifiuto indifferenziato forniti all'utenza ed in base al numero di svuotamenti annui effettuati, fatto salvo il numero di svuotamenti minimi previsto nello schema tariffario.
5. I coefficienti Ka, Kb e Kx ed il numero di svuotamenti minimi per ogni tipologia di utenze domestica verranno adottati dal Consiglio comunale, su base annua, con la deliberazione di approvazione della Tariffa.

Articolo 57 **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Il numero dei componenti di ciascun nucleo familiare sul quale parametrare la tariffa della singola utenza, relativamente alle utenze domestiche, è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia ovvero dal foglio di convivenza alla data del 1 gennaio di ogni anno, o altra data utile per l'emissione delle fatture con scadenza di riscossione entro l'anno in oggetto. L'ufficio demografico comunale, assicurerà l'immediata comunicazione di questo dato al soggetto Gestore della tariffa non appena lo stesso sarà disponibile.
2. Per le utenze e/o i nuclei familiari sorti successivamente al 1° gennaio di ogni anno il numero dei componenti è dato da quello risultante alla data di inizio dell'utenza, o altra data utile per l'emissione delle fatture.

Articolo 58
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per tutte le utenze non domestiche e per le attività produttive in genere la parte fissa della Tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a Tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'Allegato 1 al D.P.R. n° 158/99 (Coefficiente Kc - Tabella 3a).
2. La quota variabile della Tariffa per utenze non Domestiche è così suddivisa: quota variabile 1 e quota variabile 2.
3. La quota variabile 1 è determinata in base alla tipologia di attività e alla metratura ponderate per un coefficiente di produzione di rifiuti la mq per ciascuna attività Kd.
4. La quota variabile 2 è calcolata in base alla produzione di rifiuti indifferenziati ed è computata in base alla dimensione e al numero di bidoni per rifiuto indifferenziato forniti all'utenza ed in base al numero di svuotamenti annui effettuati fatto salvo il numero di svuotamenti minimi previsto nello schema tariffario.
5. I coefficienti Kc e Kd ed il numero di svuotamenti minimi per ogni tipologia di utenze non domestica verranno adottati dal Consiglio comunale, su base annua, con la deliberazione di approvazione della Tariffa.

Articolo 59
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 60
TARIFFA GIORNALIERA

1. La tariffa giornaliera si applica ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata e ai giorni di occupazione.

3. La misura tariffaria da applicare è determinata in base alla Tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o assimilabili, rapportandola al numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale del 30% (trenta per cento).
4. Per banchi mercato la tariffa è determinata in base alla Tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani attribuita alla corrispondente categoria merceologica ridotta del 30% e rapportata al numero di giorni di occupazione ed alla superficie di occupazione autorizzata.
5. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la Tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
6. È dovuta la Tariffa annuale intera nel caso di svolgimento della attività per periodo di durata superiore a 183 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se ricorrenti.
7. Per particolari manifestazioni o eventi (sportivi, socio-culturali, feste popolari) che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree di uso pubblico, in considerazione della loro specialità ai fini della determinazione della Tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, il gestore del servizio e della tariffa può concludere con il soggetto organizzatore della manifestazione/evento specifici contratti aventi ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. In questi casi la Tariffa è assorbita dal contratto sottoscritto dalle parti.
8. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione. L'ufficio comunale competente che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ha l'obbligo di comunicare l'occupazione al Gestore del servizio.
9. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
10. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 61 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente istituito con l'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e confermato con l'art. 49 del D. Lgs. 22 del 1997.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 62 **RIDUZIONI**

1. Per le utenze non domestiche, il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi dell'art.198 comma 2 lett. g del D.Lgs. 152/06, che dimostri di avviarli a recupero, mediante la

presentazione di copie dei formulari di identificazione, di cui al D.M. 1.4.1998 n.145, debitamente compilati in tutte le loro parti, ha diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso e lo sgravio sul totale ammontare del tributo eventualmente già iscritto a ruolo. La riduzione della quota variabile del tributo è proporzionale alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero nelle seguenti misure: riduzione dello 0,5 % della quota variabile dovuta per ogni riduzione pari al 1% del quantitativo complessivo prodotto dall'utenza. Tale quantitativo viene desunto dal valore attribuito al coefficiente Kd di cui al comma 5 art. 58 del presente regolamento.

2. Il procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata istanza dell'utente da presentarsi entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la stessa si riferisce.
3. La riduzione di cui al comma 2 non potrà comunque essere superiore al 50% della quota variabile complessivamente dovuta.
4. È concessa una riduzione tariffaria per le abitazioni isolate così modulata:

Tipologia di abitazione	Riduzione
Casa isolata fino a 300 m dal punto di raccolta	40 % sulla parte variabile 1 e 2 della tariffa
Casa isolata da 301 a 2000 m dal punto di raccolta	65 % sulla parte variabile 1 e 2 della tariffa
Casa isolata oltre i 2001 m dal punto di raccolta	70 % sulla parte variabile 1 e 2 della tariffa

5. Gli anziani o persone con disabilità che possiedono locali considerati abitazione principale e relative pertinenze, a titolo di proprietà o usufrutto o che occupano locali ad uso abitativo in qualità di locatari, ma che per esigenze di salute sono ricoverati presso case di cura o ospedali, sono tenuti al pagamento della tariffa per la sola quota fissa. A prescindere dalla sussistenza della residenza in detti locali, così come previsto dall'art.8 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 223 del 30/5/1989 "Regolamento anagrafico".
6. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

Articolo 63 AGEVOLAZIONI

1. Sono inoltre previste le seguenti agevolazioni (che verranno finanziate con il piano finanziario o in altra forma dettata dalla legge):
 - a- compostaggio domestico. È prevista una riduzione pari al 20 % della "quota variabile 1" a favore delle utenze domestiche che utilizzano il *composter*. Tale riduzione, che decorre dal 1 gennaio 2014, prevede l'onere della prova a carico dell'utente, che dovrà presentare all'Ecosportello apposita documentazione circa la sussistenza dei requisiti (anche fotografica), e potrà essere soggetta al controllo da parte del Gestore;
 - b- fornitura gratuita di sacchi per conferimento di pannoloni e traverse alle seguenti tipologie di utenze domestiche:
 - a nuclei familiari con particolari esigenze sanitarie, che risultino da apposita certificazione;
 - a nuclei familiari con bambini di età inferiore ai 3 anni che fanno uso di pannolone;
 - scuole materne che abbiano una convenzione con il comune.
2. Il numero ed il volume dei sacchi sarà determinato dal Consiglio comunale, su base annua, con la deliberazione di approvazione della Tariffa.

Articolo 64
UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE O TEMPORANEE

1. Per utenze non stabilmente attive previste dall'art.7, comma 3 del DPR 158/1999 si intendono per le utenze domestiche:
 - a) le abitazioni tenute a disposizione come seconde case;
 - b) gli alloggi per i cittadini residenti all'estero; purché per entrambe le categorie, vi sia l'utilizzo fino ad un massimo di 183 giorni all'anno.
2. In questi casi la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie, così come stabilito dall'art.14 – comma 6 del D.L. n. 201/2011.
3. Al fine di determinare il numero dei componenti del nucleo familiare di queste particolari utenze, per le quali risulterebbe difficile determinare il numero di persone che stabilmente occupano i locali, si devono seguire le seguenti regole:
 - a) nel caso in cui colui che occupa/conduce i locali indichi nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio, si deve utilizzare questo numero;
 - b) nel caso in cui colui che occupa/conduce i locali non indichi nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio, occorre necessariamente far riferimento alla seguente tabella di conversione:

Superficie totale dell'abitazione (mq)		N° equivalente di occupanti
Da	A	
per superfici inferiori o uguali a 50 metri quadrati		1
51	80	2
81	100	3
101	120	4
121	150	5
Oltre 150		6 o più

per le utenze non domestiche:

- a) i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività.
4. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante, alla quale è invece applicata la Tariffa Giornaliera di cui all'art. 60.
5. La tariffa per le utenze di cui al precedente comma 1 è da calcolarsi:
 - a) per le case tenute a disposizione o occupate meno di 6 mesi all'anno la quota della tariffa viene ridotta del 50 % della quota di tariffa variabile (1 e 2);
 - b) per le utenze non domestiche si prevede una riduzione del 40 % della quota di tariffa variabile (1 e 2).
6. Tali riduzioni spettano solo se richieste con apposita denuncia.
7. L'utente è tenuto a denunciare tempestivamente il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 65

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14.
2. I soggetti di cui all'art. 46 del presente Regolamento per ottenere l'attivazione del servizio devono presentare al soggetto gestore, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data che ne determina l'obbligo, denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili a Tariffa siti nel territorio comunale.
3. La denuncia deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal soggetto gestore del Servizio e della Tariffa e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli appositi sportelli informativi.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate.
5. L'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e entro 30 giorni, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della medesima in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
6. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di variazione i cambiamenti del numero di componenti del nucleo familiare in quanto gli stessi sono aggiornati solo annualmente sulla base di quanto comunicato dall'Ufficio Anagrafico del Comune al soggetto gestore del servizio e della Tariffa, salvo i casi specificatamente previsti dall'art.64, comma 3 e dell'art.57 comma 1.
7. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi e di residenza dell'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione o di chi effettua la comunicazione di richiesta del servizio;
 - b) l'indicazione del codice fiscale;
 - c) l'indicazione degli elementi identificativi di residenza delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione;
 - d) l'indicazione della data di inizio e/o variazione dell'occupazione o conduzione dei locali;
 - e) l'indicazione dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
 - f) i dati catastali degli immobili oggetto di denuncia – numero di foglio, mappale o particella e subalterno;
 - g) i dati anagrafici del proprietario dei locali, nel caso in cui questi siano in locazione;
 - h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. Mentre per le utenze non domestiche:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice A.T.E.C.O. dell'attività, sede legale) ;
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'indicazione della data di inizio e/o variazione dell'occupazione o conduzione dei locali;
 - d) dell'ubicazione, superficie, destinazione e dati catastali dei singoli locali e delle loro ripartizioni interne;

- e) dell'ubicazione, superficie, destinazione e dati catastali delle singole aree esterne;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- g) i dati del proprietario dell'immobile qualora sia diverso dal contribuente.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

9. Il soggetto gestore del Servizio e della Tariffa deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

La cessazione dell'uso o conduzione dei locali deve essere denunciata utilizzando lo stesso modello di cui al precedente comma 1, oppure con dichiarazione di autocertificazione da presentare al soggetto gestore del Servizio e della Tariffa appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Articolo 66 **PASSAGGIO DEI DATI**

1. Gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al soggetto Gestore della tariffa, con le modalità e nei tempi da concordare congiuntamente, copia o elenchi:
 - a) delle autorizzazioni per occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) dei provvedimenti di agibilità/abitabilità rilasciati per l'uso di locali o aree;
 - c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali, fisse o itineranti;
 - d) delle dichiarazioni di cessione di fabbricato;
 - e) del numero dei componenti di ciascun nucleo familiare al 1° gennaio di ciascun anno per permettere l'emissione delle fatture;
 - f) delle comunicazioni di variazione anagrafica, da comunicare con cadenza trimestrale;
4. Per tutte le informazioni di cui sopra il Gestore del Servizio può organizzare un collegamento telematico per il trasferimento periodico delle informazioni necessarie.
5. Il Gestore è tenuto a trasmettere al Comune, senza oneri aggiuntivi, entro 30 giorni dalla cessazione dell'affidamento i dati completi relativi alle utenze del Comune suddivisi tra utenze domestiche e non domestiche con tutte le specifiche necessarie all'elaborazione del Piano Tariffario.

Articolo 67 **POTERI DEL COMUNE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 68 **ACCERTAMENTO**

1. Il Gestore del Servizio e della Tariffa provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto Gestore del Servizio e della Tariffa può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o

- trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente la quantificazione della Tariffa può essere effettuata in base a quanto stabilito dall'art.1 comma 183 della Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27/12/2006.
 4. Inoltre il soggetto Gestore del Servizio e della Tariffa può:
 - a) richiedere l'esibizione di contratti di locazione, affitto e scritture private atte a accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
 - c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - d) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - e) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti.
 5. Per le operazioni di cui sopra, il soggetto Gestore del Servizio e della Tariffa ha facoltà di avvalersi:
 - a) del proprio personale dipendente;
 - b) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, debitamente autorizzati con i quali può stipulare apposite convenzioni.
 6. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
 7. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 69 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 68, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente

comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Articolo 70

FATTURAZIONE E RISCOSSIONE

1. Il Gestore del Servizio e della Tariffa provvede all'emissione e riscossione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi previsti dal Contratto di servizio.
2. Il pagamento dovrà avvenire in n. 3 rate le cui scadenze sono stabilite contestualmente all'approvazione delle tariffe.
3. Non si fa luogo ad alcuna riscossione quando l'importo del versamento della Tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni o penalità ed interessi, risulta inferiore a 12,00 euro.
4. Il Gestore è tenuto nel trattare i dati degli utenti relativi alla gestione della tariffa rifiuti nel pieno ed assoluto rispetto della normativa sulla privacy.

Articolo 71

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale previsto per i tributi erariali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 72

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 70, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al rimborso per somme inferiori a 12,00 (dodici) euro per anno d'imposta.

Articolo 73

CONTESTAZIONI

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente Regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della Tariffa, inoltra istanza scritta al soggetto Gestore del Servizio e della Tariffa esponendo in modo dettagliato le sue contestazioni.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 44 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, *pallets*;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido e privi di imballaggio, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione,

partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Come da **ALLEGATO 1** del **D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158** - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, ecc.)
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Autosaloni, esposizioni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Carceri, case di cura e riposo, caserme
10	Ospedali
11	Agenzie, studi professionali, uffici
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e negozi di beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club